

Contratto di cooperazione per l'organizzazione di corsi di formazione comprensivi di live surgery in modalità Streaming

TRA:

OLYMPUS ITALIA S.r.l., con sede legale in Via Modigliani, 45, 20054 Segrate (Milano) Codice Fiscale e P.IVA 10994940152, in persona dei suoi procuratori dott. Giancarlo Peta e sig. Massimo Ghedi, muniti degli occorrenti poteri (di seguito **OLYMPUS**)

E

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, con sede legale in Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli, P.IVA e C.F.: 06909360635, in persona del suo Direttore Generale Avv. Anna Iervolino, munito dei necessari poteri (di seguito **PARTNER**)

- OLYMPUS ITALIA S.r.l. ed AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II di seguito indicate come le "**PARTI**" o singolarmente come la "**PARTE**" -

PREMESSO CHE:

OLYMPUS è una società leader nell'area dello sviluppo, della produzione e distribuzione di dispositivi medici, accessori, parti di ricambio e materiali di consumo di alta qualità, inter alia nell'area dei sistemi endoscopici, strumentazione, dispositivi ed accessori, in particolare nel settore della Chirurgia Laparoscopica.

Il PARTNER è una Azienda Ospedaliera Universitaria Statale impegnata in attività di formazione, ricerca scientifica ed innovazione nel campo delle scienze mediche.

OLYMPUS offre corsi di formazione per medici al fine di incrementare gli standard medici, migliorare le cure offerte ai pazienti integrando le esperienze mediche relative all'applicazione dei prodotti, e offrire uno scambio di esperienze scientifiche che possa servire per un ulteriore sviluppo dei prodotti.

Le Parti intendono cooperare in relazione all'esecuzione dei corsi di formazione. Il PARTNER è disponibile per OLYMPUS come centro di formazione nell'ambito dell'esecuzione dei corsi di formazione e sarà responsabile di condurre i corsi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Definizioni

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:

"**ISTRUTTORE**" si intende un operatore medico-sanitario impiegato dal PARTNER e selezionato da OLYMPUS ed a cui è stata affidata l'attività di svolgere il CORSO DI FORMAZIONE e la LIVE SURGERY. Al fine di svolgere le attività indicate nel presente Contratto l'istruttore individuato è il Prof. Francesco Corcione.

"**DURATA**" ha il significato di cui alla Clausola 6.1 del presente Contratto.

"**LIVE SURGERY**" fa riferimento a un intervento chirurgico o a un esame eseguito su un paziente nell'ambito di applicazione di un CORSO DI FORMAZIONE che viene condotto dall'ISTRUTTORE e cui assistono i medici e i dipendenti di OLYMPUS partecipanti al CORSO DI FORMAZIONE.

"**CORSI DI FORMAZIONE**" si riferisce ai corsi e ai seminari di formazioni per medici in materia di **Chirurgia Laparoscopica del Colon Retto** della durata di una giornata che sono offerti da OLYMPUS presso le strutture del PARTNER e che sono eseguiti e guidati su incarico del PARTNER, dall'ISTRUTTORE nell'ambito delle sue funzioni.

"**STREAMING**" si intende la modalità con cui si partecipa al CORSO DI FORMAZIONE, ovvero attraverso la trasmissione multimediale di video e audio in tempo reale.

2. Obblighi del Partner

2.1 Il PARTNER eseguirà n. 3 (tre) CORSI DI FORMAZIONE durante il periodo che va dal 27 maggio 2021 al 31 marzo 2022. I corsi saranno dedicati al tema scientifico della "Chirurgia Laparoscopica and open colorectal surgery". Per questa tipologia di attività i partecipanti non saranno presenti direttamente presso le strutture del PARTNER ma assisteranno ai CORSI DI FORMAZIONE attraverso la modalità REALTA' VIRTUALE (direttamente dal proprio ufficio, domicilio, ecc..) tramite appositi dispositivi denominati "Oculus" messi a disposizione da OLYMPUS per ogni partecipante. Il PARTNER individuerà sia il numero che i partecipanti stessi. Il programma definitivo di queste giornate, non appena disponibile, diventerà parte integrante dell'**Appendice 1** al presente contratto. Tutti i CORSI DI FORMAZIONE saranno condotti in modalità STREAMING. Più nello specifico si potrà assistere al CORSO DI FORMAZIONE effettuando l'accesso alla video-biblioteca www.met-channel.com. Per questa tipologia di CORSO DI FORMAZIONE sarà prevista la presenza di un operatore per le riprese e designato da OLYMPUS.

2.2 Il PARTNER concorda che almeno 3 (tre) dipendenti di OLYMPUS o sue affiliate possano partecipare ad ogni CORSO DI FORMAZIONE.

- 2.3 Il PARTNER si impegna ad affidare l'organizzazione e la conduzione dei CORSI DI FORMAZIONE all'ISTRUTTORE stesso nell'esercizio dei suoi servizi professionali.
- 2.4 Il PARTNER concorda di fornire i servizi e le prestazioni richieste da OLYMPUS secondo i livelli più avanzati di scienza.
- 2.5 In particolare, il PARTNER è responsabile di quanto segue:
- (a) Conduzione, supervisione e direzione di ogni CORSO DI FORMAZIONE, comprendente le seguenti fasi:
 - i. Parte teorica con presentazioni basate sulle procedure.
 - ii. Parte dimostrativa dove i partecipanti assisteranno all'esecuzione delle procedure durante un intervento di LIVE SURGERY eseguito dagli ISTRUTTORI.
 - (b) Coordinamento generale e organizzazione dei CORSI DI FORMAZIONE, con il sostegno del COORDINATORE OLYMPUS (esclusi gli obblighi di OLYMPUS ai sensi della Clausola 3.2):
 - (c) Notificare all'equipe chirurgica del PARTNER le date dei CORSI DI FORMAZIONE concordate tra il PARTNER e OLYMPUS;
 - (d) Garantire i requisiti di spazio, funzioni e personale per lo svolgimento dei CORSI DI FORMAZIONE;
 - (e) Preparazione della presentazione e del materiale dei corsi (testi, slide ecc.) per i partecipanti ai corsi;
 - (f) Nominare un referente per il coordinamento dell'organizzazione dei corsi con OLYMPUS;
 - (g) Disporre in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, licenze, concessioni, ecc. disposte per Legge e/o per norma amministrativa, come condizione per eseguire lecitamente i CORSI DI FORMAZIONE e le attività/operazioni correlate compresa la presenza dell'operatore per le riprese.
- 2.6 Il PARTNER garantisce a OLYMPUS che otterrà preventivo consenso informato scritto (in particolare in ottemperanza alla normativa in materia di copyright, protezione dei dati e di formazione professionale) per tutti i soggetti che sono percepibili a livello visivo e/o acustico, soprattutto del paziente e dello staff clinico, per lo svolgimento di LIVE SURGERIES e per il trasferimento e l'uso del corrispondente filmato ai sensi della Clausola 2.8, e che inoltre assoggetterà separatamente i partecipanti del CORSO DI FORMAZIONE all'obbligo di riservatezza. Il PARTNER è l'unico responsabile in merito.
- 2.7 Il PARTNER fornirà a OLYMPUS tutte le immagini registrate durante un LIVE SURGERY (ad es. tutti i video girati e/o le foto scattate con i PRODOTTI nel corpo del paziente durante gli interventi di LIVE SURGERY) non più tardi di 1 settimana dopo ogni CORSO DI FORMAZIONE.

- 2.8 Il PARTNER con il presente garantisce irrevocabilmente a OLYMPUS i diritti esclusivi, permanenti, globali e senza restrizioni, trasferibili e cedibili, di utilizzo e sfruttamento di tutti i materiali di cui alla Clausola 2.7 al momento della loro creazione, o al più tardi, al momento della loro acquisizione, in ogni caso liberi da diritti a favore di terzi. Tali diritti includono senza limitazione il diritto di sfruttare, riprodurre, divulgare, visualizzare pubblicamente per consentire al pubblico di accedere con tutti i tipi di utilizzo noti e non noti al momento di esecuzione del presente Contratto, con finalità di pubblicità, presentazione, per seminari, conferenze, come materiale di riferimento per clienti, per comunicati stampa, documenti e file di PR, profili aziendali e altre dichiarazioni aziendali, ivi incluso in ciascun caso il diritto di utilizzare i risultati sviluppati in questo processo nell'ambito del suddetto campo di applicazione. Ciò include altresì il diritto di utilizzare singole immagini, estratti o sequenze del video sull'intervento live. OLYMPUS accetta il trasferimento (inclusa la cessione anticipata). Qualora la cessione anticipata di diritti futuri non sia possibile in base alle leggi vigenti, il PARTNER dovrà trasferirli a OLYMPUS non appena siano creati tali diritti. Il PARTNER dovrà intraprendere qualsiasi azione necessaria per garantire in qualsiasi momento, su richiesta di OLYMPUS, i diritti succitati e dare i chiarimenti necessari.
- 2.9 I dati e le informazioni relativi ai pazienti saranno trasferiti dal PARTNER a OLYMPUS esclusivamente e tassativamente in forma codificata, anonima al fine di tutelare a pieno l'identità del paziente e garantire la riservatezza dei dati afferenti il paziente, nonché rispettare tutte le leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 2.10 Qualora fossero avanzate delle rivendicazioni contro OLYMPUS derivanti dalla violazione di diritti di TERZI e fondanti sul mancato rispetto dei PARTNER o di uno di essi di un obbligo ai sensi della Clausola 2 del presente Contratto, il relativo PARTNER manleverà OLYMPUS da tali richieste e da tutti i costi, incluse eventuali spese legali, ove presenti, e dovrà sostenere OLYMPUS per tutelarla al meglio delle sue capacità da tali rivendicazioni.
- 2.11 Il PARTNER è responsabile dei servizi e delle azioni rese dai dipendenti e collaboratori che assistono e sono coinvolti nello svolgimento dei CORSI DI FORMAZIONE. Il PARTNER manleverà completamente e tempestivamente OLYMPUS per eventuali richieste causate dal comportamento doloso o colposo dei dipendenti e collaboratori del PARTNER, soprattutto per le richieste provenienti da terzi in connessione allo svolgimento dei CORSI DI FORMAZIONE. Il PARTNER è responsabile di avere e mantenere operanti per l'intera durata dei CORSI DI FORMAZIONE di adeguate coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi (ivi inclusi pazienti, staff clinico, partecipanti e relatori) senza diritto di rivalsa nei confronti di OLYMPUS in modo da tenere completamente manlevata ed indenne OLYMPUS da qualsivoglia pretesa di terzi.
- 2.12 Il PARTNER garantisce che il rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori coinvolti nello svolgimento dei CORSI DI FORMAZIONE è di esclusiva competenza dello stesso e che non sono previsti oneri, a tal riguardo, a carico di OLYMPUS.

3. Obblighi di Olympus

- 3.1 OLYMPUS è l'organizzatore dei CORSI DI FORMAZIONE. OLYMPUS non ha obblighi verso il PARTNER circa l'organizzazione dei CORSI DI FORMAZIONE.
- 3.2 OLYMPUS è unicamente responsabile di quanto segue:
- (a) Promozione e marketing relativi ai CORSI DI FORMAZIONE;
 - (b) Organizzazione dei CORSI DI FORMAZIONE.
 - (c) Invio degli inviti ai partecipanti;
 - (d) Comunicazione al PARTNER dei nominativi dei tecnici per le riprese almeno una settimana prima di ciascun CORSO DI FORMAZIONE facendosi carico di qualsiasi costo derivante dalla presenza degli stessi. OLYMPUS si occupa di svolgere un'attenta selezione, ma non è responsabile delle violazioni di diligenza da parte del team per le riprese.
- 3.3 Di comune accordo con il PARTNER, OLYMPUS deciderà entro i termini stabiliti, la data, il luogo e altri dettagli relativi a ciascun CORSO DI FORMAZIONE pianificato, almeno 2 (due) settimane prima di ciascun CORSO DI FORMAZIONE.
- 3.4 Nel caso in cui OLYMPUS dovesse stabilire la presenza di partecipanti al CORSO DI FORMAZIONE direttamente presso le strutture selezionate dal PARTNER la stessa informerà il PARTNER sul numero dei partecipanti, sulla partecipazione dei dipendenti OLYMPUS e sui loro nomi almeno 1 (una) settimana prima di ciascun CORSO DI FORMAZIONE. Il PARTNER potrebbe rifiutare singoli dipendenti o partecipante per cause giustificate, a condizione che il PARTNER ne dia tempestiva notifica scritta a OLYMPUS.
- 3.5 In virtù del presente contratto, OLYMPUS sottolinea l'obbligo di trasparenza del PARTNER rispetto ai servizi resi verso gli organismi che finanziano/pagano (assicurazioni sanitarie pubbliche, assicurazioni sanitarie private e/o pazienti).
- 3.6 I servizi ospedalieri resi dal PARTNER nell'ambito della LIVE SURGERY e addebitabili al Servizio Sanitario Nazionale non saranno ulteriormente rimborsati da OLYMPUS.

4. Corrispettivo

- 4.1 Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto OLYMPUS corrisponderà al PARTNER un importo pari ad Euro **3.500,00 (tremilacinquecento/00)** per ogni attività realizzata.
- 4.2 L'importo sarà corrisposto al termine di ogni attività a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura.

5. Compliance

- 5.1 Il PARTNER si impegna a svolgere i CORSI DI FORMAZIONE in conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti, nonché con le linee guida interne del PARTNER, a proprio rischio e

responsabilità. In particolare, il PARTNER garantisce l'osservanza a tutti i requisiti, le linee guida e gli standard applicabili in relazione alla presenza dei partecipanti e dei dipendenti OLYMPUS durante le LIVE SURGERIES. Il PARTNER garantisce che la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto, ivi incluse l'accettazione del corrispettivo di cui alla Clausola 4 non viola le leggi e i regolamenti vigenti e le linee guida interne del PARTNER e l'esecuzione delle attività o gli obblighi ad essi ascritti non rappresentano una violazione degli obblighi da parte dell'ISTRUTTORE e di altri dipendenti/collaboratori del PARTNER.

- 5.2 OLYMPUS e il PARTNER confermano che per le attività di cui al presente contratto non è previsto alcun corrispettivo economico da parte di OLYMPUS nei confronti del PARTNER, oltre quanto previsto alla clausola 4 di cui al presente Contratto e che il PARTNER non riceve nessun altro benefit o vantaggio di altra natura per i servizi da lui resi nell'ambito del presente Contratto.
- 5.3 Le Parti confermano che la stipula del Contratto non avrà alcun effetto sulle transazioni commerciali, in particolare sulle decisioni di acquisto e che non vi sono aspettative in merito.
- 5.4 Il PARTNER garantisce che le decisioni terapeutiche non saranno né influenzate dalla stipula del presente Contratto né dalla conduzione dei CORSI DI FORMAZIONE.
- 5.5 Il PARTNER concorda che OLYMPUS possa citare il nome del PARTNER nel pubblicizzare i CORSI DI FORMAZIONE con qualsiasi mezzo di comunicazione noto e non ancora noto, e che OLYMPUS possa portare all'attenzione il fatto che il PARTNER supporti OLYMPUS nello svolgimento dei CORSI DI FORMAZIONE.
- 5.6 Il PARTNER dichiara, altresì, di essere perfettamente edotto e consapevole del Codice Etico adottato da Olympus ai sensi della disciplina introdotta con il D. Lgs. 8.6.2001, n. 231, in materia di "responsabilità amministrativa" e successive modifiche, della cui normativa dichiara di essere altresì a conoscenza. La violazione da parte del PARTNER di uno qualsiasi degli obblighi di condotta previsti sia dal Codice Etico che dal D. Lgs. n. 231/2001 (disponibili in formato PDF facendone richiesta via mail a: infocorpgovOIT@olympus-europa.com) legittimerà OLYMPUS a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ. Parimenti, OLYMPUS dichiara di essere a conoscenza del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del PARTNER e degli obblighi ad esso connessi.

6. Durata e risoluzione

- 6.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 marzo 2022. Le Parti stabiliscono di comune accordo e in buona fede la risoluzione anticipata del Contratto in base alle seguenti disposizioni.
- 6.2 Entrambe le parti possono recedere dal Contratto per iscritto con un preavviso di 1 mese senza necessità di specificare alcuna motivazione.

- 6.3 Il presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna parte, con effetto immediato, in presenza di un sostanziale inadempimento dell'altra parte rispetto ad uno degli obblighi previsti nel presente Contratto, purché tale inadempimento non risulti sanato nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di richiesta scritta ad adempiere, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R, e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 6.4 Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo di lettera raccomandata A/R laddove si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti:
- (a) Gravi violazioni contrattuali che comportino la perdita della fiducia reciproca o la base stessa dell'attività, in particolare la violazione della normativa di cui alla Clausola 5 del presente Contratto;
 - (b) Il verificarsi, anche imminente di cause che compromettano l'adempimento dei servizi;
 - (c) L'ISTRUTTORE non è in grado di condurre i CORSI DI FORMAZIONE per qualsivoglia ragione e le Parti non riescano a trovare un accordo su un sostituto.

E' fatto salvo il diritto di OLYMPUS al risarcimento di eventuali danni ad essa cagionati.

7. Legge applicabile e foro competente

- 7.1 Il Contratto sarà interpretato e regolato in accordo alla legge italiana.
- 7.2 Qualsiasi controversia fra le parti comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

8. Disposizioni conclusive

- 8.1 Le Appendici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, siano esse allegate al momento della stipula del Contratto o concordate successivamente.
- 8.2 Non esistono accordi collaterali verbali in relazione al presente Contratto. Tutti gli emendamenti del presente Contratto e delle sue appendici devono avvenire in forma scritta e risultare sottoscritti da rappresentanti delle PARTI debitamente autorizzati.
- 8.3 Le Parti dovranno mantenere la massima riservatezza circa la sottoscrizione e il contenuto del presente Contratto nonché circa i segreti commerciali di cui vengano a conoscenza alla stipula del presente Contratto e nell'esecuzione dello stesso. Ciò vale per la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 anni dalla sua cessazione. Sono escluse dal suddetto obbligo di segretezza le informazioni, (i) che risultano essere già a conoscenza della Parte ricevente al momento della stipula del Contratto o di cui si venga a conoscenza successivamente da terzi e (ii) che sono di dominio pubblico al momento della stipula del Contratto o sono rese note pubblicamente in seguito, purché

ciò non sia dovuto a una violazione del presente Contratto. Sono altresì escluse da suddetto obbligo i trasferimenti di informazioni, (i) che sono ordinate per legge o per ragioni amministrative, (ii) ai dipendenti, affiliati e loro dipendenti e (iii) a soggetti professionalmente legati all'obbligo di riservatezza, come avvocati, commercialisti, revisori.

- 8.4 Nessuna Parte può conferire o trasferire il presente Contratto o i singoli diritti e obblighi derivanti dallo stesso. È però consentito un trasferimento o un conferimento a eventuali Società appartenenti al medesimo Gruppo societario cui appartiene OLYMPUS senza l'approvazione del PARTNER.
- 8.5 Nel caso in cui una disposizione del presente Contratto dovesse essere, o divenire, inefficace, ciò non inficerà la validità delle restanti clausole dello stesso. Le Parti sono tenute a sostituire le disposizioni inefficaci con nuovi accordi validi che siano, per quanto più possibile, conformi alle finalità contrattuali.
- 8.6 Il fatto che ciascuna parte non esiga dall'altra una tassativa osservanza del presente Contratto o non eserciti uno o più diritti ivi sanciti non può essere in alcun caso inteso quale rinuncia ai diritti medesimi.
- 8.7 Il presente Contratto e le relative Appendici costituiscono l'unico accordo intervenuto tra le Parti relativamente a quanto in oggetto e sostituiscono qualsiasi accordo anteriore, sia scritto, sia orale.
- 8.8 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con piena determinazione di ciascuna clausola negoziata: non troverà pertanto applicazione l'articolo 1341 cod. civ..
- 8.9 Le parti si danno atto che i dati amministrativi reciprocamente forniti potranno essere oggetto, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle parti stesse, di trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e dalle normative locali applicabili. Tali dati verranno trattati per la realizzazione della gestione amministrativa del Contratto. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi per le medesime finalità per cui sono stati acquisiti. E' diritto di entrambe le parti ottenere in qualsiasi momento, conferma dei propri dati, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui le stesse sono sottoposte, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Entrambe le parti possono altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che le riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione delle norme di legge. Quanto sopra vale quale informativa, ai sensi di legge.
- 8.10 Le comunicazioni da effettuarsi a norma del Contratto dovranno essere inviate alle parti, presso gli indirizzi indicati in epigrafe

Data 26 maggio 2021

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
I Procuratori
Dott. Giancarlo Peta
Sig. Massimo Ghedi

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Il Direttore Generale

Avv. Anna IERVOLINO
Pagina 8 di 9

Appendice 1

Programma dei corsi di formazione

Date

27 maggio 2021: ONE DAY FROM OR – Diverticolite
Settembre 2021: ONE DAY FROM OR –Retto
Dicembre: ONE DAY FROM OR – Colon Sx

Agenda:

8.30- Introduzione corso
9.00 Presentazione caso con Realtà Aumentata
9.30 – Diretta dalla sala Operatoria
13.00 closing mark e conclusioni

Faculty

Prof. Francesco Corcione
Prof. Umberto Bracale